

Progetto “ Vorrei una legge che..”

Classe 1 D

Scuola Media Lanfranco IC6 Modena

Insegnante referente: Daniela Vignocchi

Proposta di legge: “MISSION POSSIBLE”

FINALITÀ: Ridurre l'inquinamento dell'ambiente e eliminare progressivamente tutti gli imballaggi in plastica.

1. ASPETTI ENERGETICI

(Contributo **BARBANTI, BORSARI, FRANCESCHINI, NADALINI, OTTANI, LORI, BANDIERI**)

ART.1

Ogni persona che possiede un veicolo con cui circolare deve adottare il metodo "Car-Sharing" ovvero deve "condividere" la propria autovettura. A bordo di ogni veicolo devono viaggiare almeno 3 persone. Si prevedono eccezioni per animali e trasporto di oggetti che occupino troppo spazio a bordo dell'autovettura.



ART.2

È vietato utilizzare macchinari che funzionano a combustibili fossili dalle ore 21:00 alle ore 06:00 nei giorni lavorativi, nei giorni festivi e nei giorni pre-festivi.

ART.3


I camion non possono circolare in autostrada durante i week-end salvo emergenza sanitaria o ambientale (es.: straripamento dei fiumi).

ART.4

Ogni persona deve tenere il riscaldamento sotto i 19 gradi nelle ore diurne.

ART.5

Poiché le piante ci danno ossigeno, non si devono bruciare o abbattere salvo speciale autorizzazione del comune competente. Se un albero pericolante o ammalato rischia di causare danni a altre piante o a persone o cose potrà essere abbattuto.



ART.6

SANZIONI: Chi dovesse violare l'art.1 dovrà pagare una multa pari a 5.000 euro e verrà ritirato il veicolo per un periodo pari a una settimana. Se si dovesse ripetere la violazione dell'articolo 1, la sanzione si raddoppierà.

Per la violazione dell'articolo 2 l'industria verrà chiusa per 3 settimane e in caso si ripeta si raddoppierà la sanzione.

Chi viola l'articolo 3 avrà una multa da 100 a 200 euro e se viene ripetuta verrà ritirata la patente per un mese e il camion.

Se non verrà rispettato l'articolo 4, ci sarà una multa di 2.000 euro e se la violazione si ripeterà si raddoppierà la multa.

Chi viola l'articolo 5 avrà una multa di 500 euro.

2. RIDUZIONE DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA (Contributo CARLI)

ART.7

Tutti i cittadini, le aziende, le istituzioni dovranno impegnarsi al massimo e per aiutare nell'atto di eliminare definitivamente gli imballaggi in plastica inutili (Overpackaging).

ART. 8

Ogni cittadino si deve impegnare a preferire prodotti con imballaggi in materiali riciclabili ed ecosostenibili rispetto a quelli in plastica.

ART. 9

Ogni azienda si deve impegnare nonostante il costo a diminuire, man mano, gli imballaggi in plastica a vantaggio di quelli ecosostenibili.

ART. 10

Tutte le istituzioni si devono impegnare a favorire e rendere più conveniente l'utilizzo di imballaggi fatti con materiali ecosostenibili.

ART. 11

Ognuno si deve occupare di riciclare in modo corretto i propri imballaggi in plastica.

ART. 12

SANZIONI: chiunque trasgredisca gli articoli 7-8-9-10-11 dovrà dedicarsi alla pulizia di un suolo pubblico per due settimane, a cui si potrà aggiungere una sanzione in denaro da 70 a 3000 euro, a seconda della gravità del reato.

3. QUARTIERI ECOLOGICI

(Contributo LUGLI, ROSCIANO, CAPPABIANCA, TRIZZINO, LORI, BANDIERI)

Finalità: Rispettare l'ambiente e risparmiare l'energia elettrica.

ART. 13

Ogni persona deve utilizzare mezzi di trasporto dotati di motori elettrici per non inquinare, per raccogliere l'immondizia e trasportarla all'isola ecologica.



ART. 14

Ogni quartiere deve essere dotato di bidoni per la raccolta differenziata che saranno svuotati 2 volte a settimana.

ART. 15

E' severamente vietato inquinare o sporcare il suolo pubblico. Sarà predisposto apposito personale di vigilanza dedicato a questo aspetto.

ART. 16

SANZIONI:

Le persone che non rispettano gli articolo 13 e 15 dovranno pagare una sanzione progressiva:

- Da 1 a 5 kg dovrà pagare 100 euro
- Da 5 a 100 Kg dovrà pagare 1000 euro
- Da 100 in poi dovrà pagare 10.000 euro

Il ricavato delle sanzioni verrà utilizzato dal Comune per opere di beneficenza e per costruire impianti di energia rinnovabili, non inquinanti come eolica e solare, ad uso della comunità.

4. PROTEZIONE DI ZONE PROTETTE

(Contributo KOUASSI, PALAZZI, VERNIA, SACCHI, CASTAGNINO)

ART. 17

Ogni Comune dovrà istituire da 1 a 5 zone protette.

ART. 18

Nelle zone protette è severamente proibito tagliare gli alberi, perché sono una risorsa di vita per l'umanità.



ART. 19

Nelle zone protette è severamente vietato gettare rifiuti e fumare.

ART. 20

Nelle zone protette è severamente vietato cacciare e pescare.

ART. 21

Le sanzioni saranno definite a livello locale dai singoli comuni.

5. INCENTIVO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (Contributo SIGHINOLFI)

Finalità: ridurre i rifiuti non riciclabili

ART. 22

Per ridurre la quantità eccessiva di rifiuti indifferenziati, verranno immessi sul mercato prodotti i cui imballaggi saranno maggiormente differenziabili e vietati quelli totalmente indifferenziabili.

ART. 23

Nei centri con minor intensità urbana verrà istituita una rete di mezzi per la raccolta dei rifiuti ingombranti (elettrodomestici, apparecchi elettronici, ecc.) che li porteranno subito all'isola ecologica.

ART. 24

I cestini che si trovano per strada e che raccolgono qualsiasi tipo di immondizia verranno sostituiti con raccoglitori divisi in settori, uno per ogni genere di rifiuto.

ART. 25

Chi ridurrà i rifiuti indifferenziabili settimanali sotto 500g potrà avere una riduzione sull'acquisto di un'auto elettrica.

ART. 26

SANZIONI:

In base alle dimensioni del nucleo familiare, verrà stabilito un limite di rifiuti non differenziabili che, se superato, verrà risarcito con il pagamento di una multa.

6. INCENTIVO ALLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DELL'UOMO:

(Contributo ROCCASECCA)

Finalità: Eliminare o diminuire drasticamente la produzione e distribuzione di cibo spazzatura.

ART. 27

E' vietato produrre alimenti dannosi per l'uomo (prodotti contraffatti, trattati, con tracce di pesticidi o elementi chimici).

ART. 28

Le aziende che producono e commercializzano prodotti dannosi saranno soggette a sanzioni e altre pene.

ART. 29

SANZIONI:

Chiunque produrrà e distribuirà prodotti dannosi di qualsiasi tipo incorrerà in una sanzione in base al peso dei prodotti commercializzati:

- Da 0 a 1 kg: 1200 euro
- Da 1 kg in poi: 1200 euro, più due mesi di detenzione.



7. LEGGE CONTRO IL DISBOSCAMENTO (contributo GUASTELLA)

Finalità: Ridurre il disboscamento forestale per limitare i rischi ambientali (come frane) e ridurre le emissioni di anidride carbonica.

ART. 30

Non si possono tagliare gli alberi senza il permesso degli organi competenti.

ART. 31

Non è consentito costruire strutture inquinanti sui terreni disboscati

ART.32

Se si procede al disboscamento occorre introdurre nuovi alberi (pari al numero di quelli tagliati) in luoghi diversi da quello dove si sono abbattuti oppure, se possibile, estrarre gli alberi dal terreno con le radici per trasportarli in altri luoghi

ART. 33

Occorre rispettare il tempo di crescita degli alberi piantati senza usare sostanze chimiche

ART. 34

SANZIONI

- Chi non rispetta l'articolo 30 sarà condannato a 30 giorni di reclusione.
- Chi non rispetta l'articolo 31 sarà costretto a demolire le strutture costruite e a finanziare la costruzione di altre non inquinanti.
- A chi non rispetta l'articolo 32 sarà inflitta una multa che dipende dal numero di alberi tagliati (ogni 500 alberi sono assegnati 100000 euro di multa)

<i>Alberi tagliati</i>	<i>Multa</i>
1-10	100-500 €
10-50	500-1000 €
50-100	1000-5000 €
100-500	5000-10000 €
da 500 in su	10000- 100000 €

- Chi non rispetta l'articolo 33 dovrà provvedere al finanziamento di costruzioni di impianti di depurazione delle fonti di acqua interessate dalle sostanze utilizzate.

